

Condizioni generali di vendita e di consegna

- traffico imprenditoriale -

1. Ambito di applicazione

(1) Queste condizioni generali di vendita e di consegna valgono esclusivamente nell'ambito delle attività d'affari con imprese, cioè non per consumatori.

(2) Tutte le forniture e le prestazioni associate avvengono esclusivamente sulla base di queste condizioni di vendita. Indicazioni del mandante sulle sue condizioni commerciali vengono contraddette con la presente. Queste condizioni di vendita e di consegna valgono anche per tutti i futuri affari. Divergenze da queste condizioni di vendita e di consegna necessitano un esplicito riconoscimento per iscritto dalla NANO-X GmbH, Theodor-Heuss-Straße 11a, 66130 Saarbrücken (in seguito „NANO-X“).

2. Offerta ed accettazione

Le offerte di NANO-X non sono vincolanti, ma sono da intendere come intimazione al mandante di fare un'offerta di contratto alla NANO-X. Il contratto viene stipulato tramite l'ordinazione del mandante (offerta) e l'accettazione tramite la NANO-X. In caso che essa diverge dall'ordinazione, essa vale come nuova offerta senza impegno dalla NANO-X.

3. Qualità del prodotto, campioni e provini, garanzie

(1) Se non concordato diversamente, la qualità della merce risulta in modo esclusivo dalle specificazioni dei prodotti della NANO-X.

(2) Campioni e provini servono solo per la prova della merce sviluppata e/o prodotta dalla NANO-X tramite il mandante. La lavorazione commerciale ulteriore e/o la rivendita tramite il mandante è escluso. Proprietà di campioni e provini sono solo vincolanti se sono stati concordati in modo esplicito come qualità della merce.

(3) Indicazioni di qualità e di durata nonché ulteriori indicazioni sono solo garanzie se sono state concordate e designate come esse.

4. Ricerca e sviluppo

Se e per quanto la NANO-X assume incarichi di ricerca e sviluppo per il mandante, la NANO-X esegue le promesse prestazioni seguendo il livello di scienza e tecnica nel momento dell'adempimento dell'incarico e sulla base delle informazioni disponibili riguardo a ciò della NANO-X. In nessun caso è dovuto un successo.

5. Prezzi

I prezzi di NANO-X si comprendono sempre più IVA legale.

6. Fornitura / fornitura parziale

(1) La fornitura avviene ai sensi della clausola di commercio stabilito nel contratto singolo, per la cui interpretazione trovano applicazione le INCOTERMS nella versione valida nel momento della conclusione di contratto. Se non è stato stabilito niente nel contratto singolo, la fornitura avviene „ex-works”.

(2) Siamo autorizzati ad effettuare forniture parziali in proporzioni ragionevoli, soprattutto nel caso in cui le forniture parziali sono utilizzabili in modo autonomo per il mandante e non sia stato concordato una data di fornitura fissa per la fornitura intera. In caso di forniture parziali ogni fornitura vale come affare separato. Una fornitura difettosa o ritardata non ha influenza su forniture parziali già effettuate o ancora da effettuare. Nel caso in cui la prestazione parziale non è di interesse per il mandante, colui è autorizzato a recedere dal contratto intero oppure a richiedere risarcimento danni per motivi di inadempimento dell'intero contratto.

7. Danni dovuti al trasporto

Reclami a causa di danni dovuti al trasporto sono da indicare immediatamente dal mandante nei confronti dell'impresa di trasporti con copia alla NANO-X entro le particolari scadenze previste.

8. Rispetto delle norme legali

Se non pattuito diversamente nel caso isolato, il mandante è responsabile per il rispetto delle norme legali ed ufficiali riguardo all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all'uso della merce.

9. Ritardo di pagamento

(1) Il non pagamento del corrispettivo stipulato alla scadenza rappresenta una violazione sostanziale di obblighi contrattuali.

(2) In caso di ritardo di pagamento del mandante la NANO-X ha il diritto di chiedere interessi di mora, e precisamente da fatturazione in Euro pari a 9 punti percentuali al di sopra del tasso base valido, comunicato dalla banca federale tedesca, nel momento dell'inizio del ritardo, ed in caso di fatturazione in un'altra valuta pari 9 punti percentuali al di sopra del tasso di sconto valido in tale momento del supremo istituto bancario del Paese nel quale è stata fatturata la valuta.

10. Diritti del mandante in caso di difetti

(1) Difetti della merce che sono constatabili durante un controllo regolare sono da indicare alla NANO-X entro una settimana dopo aver ricevuto la merce; altri difetti sono da indicare alla NANO-X entro una settimana dopo averli notati. L'indicazione deve avvenire in forma di testo e deve descrivere in modo preciso il tipo e le dimensioni dei difetti. Una minorazione che sia solo irrilevante del valore oppure dell'idoneità della fornitura non motiva un difetto. Irrilevanza sussiste soprattutto in casi di minori divergenze riguardo a forma e colore, peso ed inoltre se il difetto sparisce in breve tempo da solo oppure può essere eliminato dal mandante stesso con irrelevante impegno. Irrelevanza sussiste anche in casi di divergenze che si trovano entro i limiti secondo gli usi commerciali.

(2) Se la merce è difettosa e il mandante ha indicato questo in modo regolare alla NANO-X secondo cifra 10.1, al mandante spettano i diritti legali ai seguenti sensi:

a) La NANO-X ha inizialmente il diritto a sua scelta di rimuovere il difetto oppure di fornire al mandante una merce senza difetti (compimento conseguente).

b) La NANO-X si riserva due tentativi di compimento conseguente. Nel caso in cui il compimento conseguente non dovesse riuscire oppure essere irragionevole per il mandante, il mandante può o recedere dal contratto oppure chiedere una minorazione della retribuzione stipulata.

c) Per richieste riguardo a risarcimento danni e a ricambio per impieghi inutili a causa di un difetto vale cifra 11.

(3) Richieste danni del mandante cadono in prescrizione dopo il decorso di un anno a partire dalla fornitura della merce. Al posto di questa scadenza di un anno valgono nei seguenti casi i termini di prescrizione legali:

a) in caso di responsabilità per motivi di dolo,

- b) in caso di reticenza dolosa di un difetto,
- c) per richieste contro la NANO-X a causa di scarsità di una merce, se è stata usata secondo il suo tipo di impiego normale per un'opera edilizia e ha causato la scarsità di essa,
- d) per richieste a causa di danni da infrazioni di vita, del corpo e della salute che basano su una colposa violazione dei doveri della NANO-X oppure su una dolosa o colposa violazione dei doveri di un rappresentante legale o di un semplice agente della NANO-X,
- e) per richieste a causa di altri danni, che basano su una colposa grave violazione dei doveri della NANO-X oppure su una dolosa o colposa grave violazione dei doveri di un rappresentante legale o di un semplice agente della NANO-X, e
- f) in caso di ricorso del mandante a causa delle norme giuridiche sull'acquisto di beni di consumo.

11. Responsabilità

NANO-X è responsabile solo ai sensi delle seguenti definizioni:

- a) Nano-X è responsabile per comportamento doloso e fortemente colposo dei nostri organi, rappresentanti legali e del personale direttivo e di semplici agenti, se non risulta altro dai seguenti capoversi b)-g).
- b) Qualsiasi diritto al risarcimento danni – uguale per qualsiasi motivo di diritto – a causa di una semplice infrazione di obblighi contrattuali non essenziali tramite organi, rappresentanti legali, del personale direttivo e di semplici agenti della NANO-X sono esclusi. Essenziale è un obbligo del contratto, il cui compimento inanzitutto rende possibile l'effettuazione regolare del contratto e nel quale rispetto il mandante può fidare regolarmente. Obblighi del contratto non essenziali comprendono soprattutto l'infrazione di un rifornitore della NANO-X contro (pre) norme giuridiche di registrazione secondo il decreto (CE) n° 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 per la registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche (REACH), informazioni mancanti, lacunose o viziate nella scheda di sicurezza e/o il consiglio sbagliato o lacunoso riguardo all'applicazione della fornitura nei casi in cui la NANO-X compare nella sua proprietà di produttore, importatore o fornitore.
- c) In caso di una semplice infrazione di obblighi contrattuali essenziali tramite organi, rappresentanti legali, del personale direttivo e di semplici agenti della NANO-X, la responsabilità della NANO-X sotto qualsiasi punto di vista legale è limitata a danni tipici contrattuali prevedibili e non sussiste per danni indiretti lontani.

- d) Per quanto la responsabilità della NANO-X è esclusa o limitata, quest vale anche per la responsabilità personale degli impiegati, dei collaboratori, dei delegati o degli agenti della NANO-X.
- e) La responsabilità secondo la legge sulla responsabilità del prodotto, la responsabilità per danni dalla lesione colpevole della vita, del corpo e della salute nonché le norme del § 444 C.C. tedesco e la responsabilità da altre garanzie rimane intoccata dalle suddette regolazione dei capoversi a) – d).

12. Addebito

Un addebito del mandante con proprie richieste contro rivendicazioni della NANO-X con una controrichiesta, che ricade in un altro rapporto contrattuale della relativa richiesta della NANO-X oppure l'esercizio di un diritto di ritenzione a causa di una tale controrichiesta è solo lecita se e per quanto le richieste del mandante contro la NANO-X sono incontrastate o legalmente valide.

13. Sicurezze

In caso di dubbi giustificati riguardo alla solvenza del mandante, soprattutto in caso di ritardo nel pagamento, la NANO-X può, con riserva di ulteriori pretese, revocare termini di pagamento concessi nonché far dipendere ulteriori forniture dalla concessione di altre sicurezze.

14. Riserva di proprietà

(1) Riserva di proprietà semplice

La NANO-X si riserva la proprietà della merce fornita in ogni caso fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto.

(2) Riserva di proprietà ampliata

Se il mandante ha pagato il prezzo d'acquisto per la merce fornita, ma non sono ancora pagate interamente altri obblighi derivanti dalla relazione d'affari con NANO-X da parte del mandante, la NANO-X si riserva oltre a ciò la proprietà della merce fornita fino al pagamento completo di tutti gli obblighi.

(3) Clausola di lavorazione

Nella lavorazione delle merci fornite della NANO-X tramite il mandante, la NANO-X vige come produttore e acquista in modo imminente proprietà alle merci risultanti nuovi. Se la lavorazione avviene insieme ad altri materiali, la NANO-X acquista in modo imminente

comproprietà alle nuove merci in relazione del valore di fattura delle merci fornite dalla NANO-X confronto agli altri materiali.

(4) Clausola di connessione e di commistione

Nel caso in cui avviene una connessione o commistione di merce fornita dalla NANO-X con un bene del mandante in un modo tale da considerare il bene del mandante come bene principale, vale come stipulato che il mandante trasferisce comproprietà alla NANO-X riguardo al bene principale, e precisamente nel rapporto al valore di fattura (o in mancanza di un tale valore in valore di mercato del bene principale). Il mandante conserva la così creata proprietà esclusiva o comproprietà a titolo gratuito per la NANO-X.

(5) Riserva di proprietà prolungata

Il mandante ha il diritto di disporre della merce in proprietà della NANO-X nel quadro normale delle attività, finché adempie in tempo le sue obbligazioni derivanti dal rapporto d'affari con la NANO-X. Tutte le rivendicazioni dalla vendita della merce per le quali la NANO-X si è riservata la proprietà, vengono ceduti dal mandante alla NANO-X già nel momento di conclusione del contratto con la NANO-X; se la NANO-X ha acquistato comproprietà in caso di lavorazione, congiunzione o mescolamento, la cessione avviene in relazione al valore della merce fornita dalla NANO-X con riserva di proprietà con il valore delle merci in proprietà riservata di terzi. Il mandante cede richieste di saldo affermate derivanti da accordi di conto corrente già nel momento della conclusione di contratto con la NANO-X con l'ammontare delle richieste della NANO-X che in quel momento sono ancora aperte alla NANO-X.

(6) Diritto ad informazioni/rivelazione

Su richiesta della NANO-X il mandante deve dare tutte le informazioni necessarie riguardo allo stock delle merci in proprietà della NANO-X e delle richieste date alla NANO-X. Inoltre il mandante deve marcare la merce in proprietà della NANO-X su richiesta della stessa nonché informare i suoi clienti riguardo alla cessione.

(7) Ritardo nel pagamento

In caso di ritardo nel pagamento del mandante, la NANO-X è autorizzata a richiedere a spese del mandante la restituzione interinale delle merci che si trovano in proprietà della NANO-X, anche senza recesso dal contratto e senza termini supplementari.

(8) Clausola di rinuncia parziale

Se il valore delle sicurezze oltrepassa le rivendicazioni della NANO-X di più del 15%, allora la NANO-X rinuncia per questo a sicurezze.

15. Forza maggiore

Se eventi o circostanze, che si avverano al di fuori della sfera d'influenza della NANO-X (come per es. eventi naturali, guerra, agitazioni, mancanza di materie prime e di energia, intralci del traffico ed anomalie di funzionamento, danni causati dal fuoco o da esplosioni, atti amministrativi), riducono la disponibilità della merce dall'impianto dalla quale la NANO-X riceve la merce in modo tale da non rendere possibile alla NANO-X di adempiere le sue obbligazioni contrattuali (con presa in considerazione proporzionale di altri obblighi di forniture interne o esterne), la NANO-X è (i) per la durata del disturbo e nell'entità delle sue conseguenze assolto dai suoi obblighi contrattuali e (ii) non è obbligato a procurare la merce da terzi. La frase 1 vale anche per quanto gli eventi e le circostanze rendono durevolmente antieconomica l'effettuazione dell'affare coinvolto per la NANO-X oppure nel caso in cui sono presenti dai fornitori a monte della NANO-X. Nel caso in cui questi eventi durano più di 3 mesi, la NANO-X è autorizzata a recedere dal contratto.

16. Luogo di pagamento

Indipendentemente dal luogo di consegna della merce o dei documenti il luogo di pagamento per l'obbligo di pagamento del mandante è la sede di NANO-X.

17. Accesso di dichiarazioni

Avvisi e altre dichiarazioni da consegnare nei confronti di un partito diventano validi quando questo partito li riceve. Se deve essere rispettato un termine, la dichiarazione deve arrivare entro questo termine.

18. REACH

Se il mandante comunica alla NANO-X un uso secondo articolo 37.2 del decreto (CE) n° 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche (decreto REACH), che rende necessario un'attualizzazione della registrazione o del comunicato sulla sicurezza della materia o che suscita un altro obbligo secondo il decreto REACH, il mandante porta tutti gli impieghi comprovabili. La NANO-X non è responsabile per ritardi di consegna che risultano tramite la dichiarazione di questa applicazione e l'adempimento delle relative obbligazioni secondo il decreto REACH. Se per motivi di protezione sanitaria o dell'ambiente non è possibile a comprendere come uso identificato l'uso dichiarato dal mandante e se il mandante dovesse prevedere contro il consiglio della NANO-X ad usare la merce in un modo tale che la NANO-

X ha sconsigliato, essa ha il diritto di recedere dal contratto. Dal predetto non risultano esigenze dal mandante nei confronti della NANO-X.

19. Foro competente, diritto applicabile

(1) Foro competente è la sede della NANO-X o – a scelta della NANO-X – il foro competente generale del mandante.

(2) Sul rapporto contrattuale trova applicazione la normativa vigente nella sede della NANO-X con inclusione dell'accordo delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale (CISG), indipendentemente se il mandante ha la sua sede in uno Stato dell'accordo CISG o no.

20. Lingua di contratto

Se al mandante vengono trasmesse queste condizioni generali di vendita anche in altre lingue all'infuori della lingua in cui il contratto è stato stipulato (lingua di contratto), esso avviene solo per facilitare la comprensione. In caso di differenze di interpretazione è valido il testo formulato nella lingua di contratto.